



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 27 luglio 2021 - n. XI/1968
Ordine del giorno concernente la Misura bando SICIM - Sicurezza cimiteri 3

Deliberazione Consiglio regionale 27 luglio 2021 - n. XI/1969
Ordine del giorno concernente gli interventi di edilizia scolastica su edifici di proprietà pubblica destinati anche a scuole paritarie 3

Deliberazione Consiglio regionale 27 luglio 2021 - n. XI/1970
Ordine del giorno concernente l’attivazione di un progetto pilota di screening sulla diffusione dell’HPV sulla popolazione maschile lombarda negli ospedali di Desio ed ATS Brescia 3

Deliberazione Consiglio regionale 27 luglio 2021 - n. XI/1971
Ordine del giorno concernente l’attivazione del regime di co-pagamento calmierato per la somministrazione del vaccino anti HPV anche agli uomini dai 26 ai 45 anni e relativa campagna di sensibilizzazione 5

Deliberazione Consiglio regionale 27 luglio 2021 - n. XI/1972
Ordine del giorno concernente il ricorso a modalità alternative al «click-day» per la presentazione delle domande ai bandi regionali 5

Deliberazione Consiglio regionale 27 luglio 2021 - n. XI/1973
Ordine del giorno concernente gli interventi per il sostegno e lo sviluppo del comparto degli eventi privati, delle cerimonie e dei matrimoni in Lombardia 6

Deliberazione Consiglio regionale 27 luglio 2021 - n. XI/1974
Ordine del giorno concernente l’attivazione di progetti di sostegno allo sviluppo delle eccellenze lombarde in materia di fintech e mercati finanziari legati alle criptovalute 7

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 2 agosto 2021 - n. XI/5161
Programma Regionale Straordinario Investimenti in sanità – Ulteriori determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi – Il provvedimento 9

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 18 agosto 2021 - n. 11301
OCM ortofrutta – Regg. (UE) n. 1308/13, 17/891 e 17/892 - Modifica al Programma Operativo Esecutivo 2021 AOP Uno-lombardia, CUAA 04497850968, con sede in San Giuliano Milanese via Cechov 1 - nell’ambito del programma operativo poliennale 2020/2024 13

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 28 luglio 2021 - n. 10352
D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della bio-diversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l’assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Interventi volti a favorire la riproduzione degli anfibi in una località della media pianura lombarda, la Valle del Serio Morto di Castelleo-ne (CR)» e impegno di euro 13.410,73 a favore della provincia di Cremona. 14

Decreto dirigente struttura 28 luglio 2021 - n. 10353
D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della bio-diversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l’assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Habitat rein-forcement per il potenziamento dei siti riproduttivi di Bombina variegata nel territorio di Toscolano Maderno (BS) e impegno di euro 39.974,48 € a favore del comune di Toscolano Maderno (BS) 17

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 25 agosto 2021

Decreto dirigente struttura 28 luglio 2021 - n. 10370

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - intervento anfibi e rettili - Azione C10 - Life Gestire 2020» e impegno di euro 15.000,00 a favore del Parco dei Colli di Bergamo 20

Decreto dirigente struttura 28 luglio 2021 - n. 10371

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020; intervento di riqualificazione degli stagni a favore della Rana latastei e impegno di euro 14.996,00 a favore del comune di San Martino Siccomario (PV) 23

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**Sentenza 9 giugno 2021 - n. 161**

Sentenza 9 giugno 2021 - n. 161 26

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 27 luglio 2021 - n. XI/1968
Ordine del giorno concernente la Misura bando SICIM - Sicurezza cimiteri

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 178 concernente «Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	49
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1993 concernente la Misura bando SICIM - Sicurezza cimiteri, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- con d.d.s. 30 giugno 2021, n. 8990 veniva approvata la graduatoria relativa al bando SICIM rivolto ai piccoli comuni lombardi con il fine di finanziare la messa in sicurezza dei cimiteri;
- la dotazione finanziaria prevista inizialmente, pari a circa 1 milione di euro, è risultata insufficiente rispetto alle numerose domande pervenute a seguito della pubblicazione del bando, conseguentemente ne è risultato che numerosi progetti sono stati definiti ammissibili, ma non sono stati finanziati a causa dell'esaurimento delle risorse;

impegna la Giunta regionale

a prevedere un adeguato stanziamento di risorse finalizzato all'incremento della dotazione finanziaria a valere sul bando SICIM - Sicurezza cimiteri per un importo sufficiente a garantire la totale copertura e finanziamento dei progetti risultati ammessi, ma non finanziati per esaurimento dei fondi.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 27 luglio 2021 - n. XI/1969
Ordine del giorno concernente gli interventi di edilizia scolastica su edifici di proprietà pubblica destinati anche a scuole paritarie

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 178 concernente «Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	47
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	9

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1994 concernente gli interventi di edilizia scolastica su edifici di proprietà pubblica destinati anche a scuole paritarie, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- le scuole paritarie rivestono un fondamentale ruolo nell'ordinamento italiano, sia dal punto di vista formativo ed educativo sia, più in generale, sociale;
- l'articolo 33 della Costituzione prevede pari dignità delle scuole «paritarie» rispetto a quelle «pubbliche», prevedendo, altresì, che la legge, nel fissare i «diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali»;

- questa è una previsione importante che legittima, dunque, la nascita di istituti paritari quali luoghi di crescita formativa e diffusione di cultura;
- inoltre, grazie alle scuole paritarie è possibile assolvere ad uno dei principi di democrazia: la libertà educativa, cioè la facoltà rimessa alle famiglie di poter scegliere un modello formativo in cui credono e nel quale si riconoscono;

valutato che

- anche alla luce delle premesse di cui sopra, in Regione Lombardia registriamo un elevato numero di scuole paritarie che, secondo dati del Ministero aggiornati al periodo «pre-COVID», individuano 2.551 scuole paritarie così suddivise:
 - a) 345 in provincia di Bergamo;
 - b) 193 in provincia di Monza Brianza;
 - c) 373 in provincia di Brescia;
 - d) 723 in provincia di Milano;
 - e) 190 in provincia di Como;
 - f) 48 in provincia di Mantova;
 - g) 66 in provincia di Cremona;
 - h) 102 in provincia di Pavia;
 - i) 127 in provincia di Lecco;
 - j) 34 in provincia di Sondrio;
 - k) 54 in provincia di Lodi;
 - l) 296 in provincia di Varese;

- purtroppo, però, l'avvento della pandemia ha fortemente inciso sul precedente assetto scolastico italiano e, conseguentemente, delle scuole paritarie, per cui si stimano chiusure fino al 30% rispetto agli istituti prima esistenti;

- tale impedimento potrebbe, dunque, incidere sul principio di piena libertà educativa, con evidenti effetti sulla permanenza dell'attuale equilibrato assetto formativo esistente;

invita il Presidente e la Giunta regionale

- a prevedere che i fondi previsti per l'edilizia scolastica di cui al presente bilancio di assestamento, destinati alla realizzazione di nuove scuole di proprietà degli enti locali vengano destinati anche alla ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edifici pubblici asserviti ad uso di scuola paritaria;
- a prevedere che tra gli obiettivi ritenuti primari al fine della valutazione dell'importanza dei progetti di innovazione relativi all'edilizia scolastica rientrino, oltre a quelli d'integrazione tra progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità, esempi di innovazione degli spazi di apprendimento anche quelli connessi alla piena realizzazione del principio di libertà educativa proprio delle scuole paritarie.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 27 luglio 2021 - n. XI/1970
Ordine del giorno concernente l'attivazione di un progetto pilota di screening sulla diffusione dell'HPV sulla popolazione maschile lombarda negli ospedali di Desio ed ATS Brescia

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 178 concernente «Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	52
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1995 concernente l'attivazione di un progetto pilota di screening sulla diffusione dell'HPV sulla popolazione maschile lombarda negli ospedali di Desio ed ATS Brescia, nel testo che così recita:

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 25 agosto 2021

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- il virus Human Papilloma Virus (HPV, breviter) è una famiglia composta da oltre 100 varietà di virus;
- sebbene la maggior parte degli HPV causi lesioni benigne che regrediscono spontaneamente, sussiste una quota di infezioni che, se non trattata, può evolvere lentamente verso una forma tumorale. Il tumore del collo dell'utero è, infatti, quasi sempre correlato alla presenza dell'HPV;
- i tipi più pericolosi di HPV sono quelli che provocano lesioni a evolutività maligna nelle vie respiratorie superiori o ai genitali maschili e femminili;
- il virus da HPV è, infatti, solito trasmettersi per le vie sessuali e rappresenta una delle più diffuse malattie sessualmente trasmissibili;

valutato che

- la maggior parte delle lesioni causate da HPV sono asintomatiche e, per tale ragione, la loro diagnosi avviene spesso tardivamente;
- è anche per tale ragione che diviene fondamentale proseguire con la diffusione del vaccino, somministrato ad ambo i sessi fin dagli 11 anni di vita, così da ridurre le possibilità di contagio;
- il virus, oltre a favorire la presenza di tumori, può avere effetti anche sull'ipo/infertilità maschile;
- conseguentemente, dunque, la frequenza nella diffusione del virus HPV ha importanti effetti anche sul tema della natalità poiché, come vedremo infra, influisce fortemente sia sull'infertilità che sullo sviluppo embrionale causando un elevato numero di aborti spontanei;

considerato, infatti, che

- numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la presenza dell'infezione da HPV nel maschio si correla con una riduzione della motilità degli spermatozoi e con un maggior tasso di azospermia. Tale dato trova conferma nel tasso di prevalenza del virus nella popolazione generale fertile (10 per cento) rispetto alla popolazione maschile con infertilità senza altra causa (35,7 per cento);
- è stato, inoltre, dimostrato un maggior tasso di anticorpi anti-spermatozoi in quest'ultima sottopopolazione, probabilmente dovuto all'espressione delle proteine virali a livello della testa dello spermatozoo stesso, e questo giustificerebbe il dato;
- l'infezione da HPV nel seme maschile risulta inoltre essere la più elevata fra le malattie sessualmente trasmesse con una prevalenza del 53 per cento in pazienti affetti da condilomi, 41 per cento in partner di donne affette, 10 per cento nei pazienti infertili e solo nel 2 per cento di paziente fertili;
- in oltre il 25 per cento dei casi l'infezione si localizza a livello della testa dello spermatozoo che risulta dunque essere veicolo d'infezione per l'ovocita fertilizzato;
- l'infezione da HPV risulta essere correlata con un peggior sviluppo embrionale dipendente dall'espressione del virus a livello della blastocisti e del trofoblasto, in particolare il sierotipo 16 sembra inibire lo sviluppo della blastocisti in una percentuale fino al 30 per cento dei casi dipendente da un aumento della frammentazione del DNA e dell'apoptosi;
- questo stesso dato trova conferma nelle pubblicazioni di centri di PMA per i quali i tassi di sviluppo della blastocisti sono del 54 per cento nelle coppie non infette vs il 27 per cento nelle infette; anche il tasso di successo cumulativo per ICSI risulta essere inferiore al 38 per cento vs il 14 per cento;

visto che

- l'HPV sembra essere la causa eziologica di almeno una percentuale di casi di aborto spontaneo: ne è stata infatti dimostrata la prevalenza nel 60 per cento dei casi di aborto spontaneo contro il 20 per cento rilevato nelle IVG e questo dato sembra essere giustificato dall'aumento della frammentazione del DNA e del tasso di apoptosi a livello dell'embrione;
- è stato anche dimostrato che l'espressione delle proteine del genoma virale negli stadi precoci di sviluppo inibisce l'espressione della proteina d'adesione E caderina, riducendo la capacità d'invasività del trofoblasto stesso e aumentando il tasso di fallimento post trasferimento fra il giorno 3 e il 15esimo. Alcuni studi¹ hanno quantificato in

66 per cento il tasso di aborto spontaneo nelle coppie con partner maschile con seme infetto contro il 15 per cento di chi non presentava infezione seminale;

- nel maschio la sede di integrazione del virus risulta essere il glande, lo scroto, l'uretra, l'asta e il liquido seminale;
- l'indagine su tali sedi risulta fondamentale per lo screening e la prevenzione delle patologie HPV correlate, mentre la regione del solco banalo prepuzio, del meato uretrale e del liquido seminale si sono dimostrate correlate ai parametri di fertilità²;
- confrontando campioni di liquido seminale di pazienti infetti rispetto a controlli HPV - è risultata una riduzione statisticamente significativa nel numero degli spermatozoi e della motilità progressiva degli stessi, oltre una significatività nell'aumento della concentrazione degli anticorpi antispermatozoi;
- mediante tecnica FISH è stata dimostrata una media del 26,2 per cento di spermatozoi infetti nel campione HPV +³;
- è stato dimostrato, mediante l'utilizzo degli ovociti di Hamster, che gli spermatozoi infetti (esprimenti E6 e E7) sono il veicolo di internalizzazione ed integrazione del genoma virale negli ovociti fecondati, i quali dopo la fecondazione iniziano ad esprimere anch'essi le proteine E6 e E7 precedentemente non espresse;
- ciò dimostra che ci debba essere una trascrizione diretta del genoma virale stesso. Al contempo è stata anche dimostrata una diminuzione della capacità fertile di questi stessi spermatozoi, avendo una capacità di penetrazione numerica per ovocita nettamente inferiore al gruppo di controllo⁴;
- inoltre, non è da meno importante anche considerando la sicurezza per le partner femminili che si sottopongono a PMA utilizzando campioni di seme infetto e quindi potenzialmente infettante, si sono intraprese diverse metodiche di selezione e di lavaggio dei campioni, in particolare centrifugazione, Ficoll e swim-up⁵;

alla luce di tutto ciò

- appare evidente la necessità di attivare un progetto ad hoc, attraverso uno screening sperimentale e pilota, in cui testare la positività al virus, effettuare la diagnosi precoce e studiare la risposta conseguente ad una vaccinazione selettiva degli individui infetti, contribuendo così ad abbattere il tasso di infertilità;
- tale ambulatorio, all'interno di un progetto pilota, risulta di facile realizzazione se appoggiato ad un ambulatorio ginecologico di colposcopia, in quando gli strumenti necessari e il know how del personale sono i medesimi;

invita il Presidente e la Giunta regionale

ad attivare un progetto pilota di screening, presso l'Ospedale di Desio e l'ATS di Brescia, al fine di testare la positività al virus, effettuare la diagnosi precoce e studiare una risposta efficace conseguente ad una vaccinazione selettiva degli individui infetti, al fine non solo di ridurre l'incidenza della diffusione dell'HPV sul sesso maschile, ma anche al fine di ridurre i casi di infertilità ed il numero di aborti spontanei causati dal virus, contribuendo, dunque, anche ad un aumento della natalità. ».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

² In particolare nella popolazione hpv positiva l'infezione è risultata esser presente a livello del solco, dell'uretra e del liquido seminale nel 57,1%, in due di questi 3 siti nel 30,6% e in 1 soltanto nel 12,2%, ed in particolare nel 92% la positività coinvolgeva il solco banalo-prepuziale.

³ In particolare, è stato dimostrato mediante immunofluorescenza che nei pazienti infertili la localizzazione dell'HPV a livello dello spermatozoo è selettiva a livello della testa ed in particolare utilizzando sonde leganti la proteina L1 del capsid si è visto che il legame è a livello della zona equatoriale. Questo trova giustificazione dal fatto che solo qui si trova espressa la proteina Syndecan-1, principale recettore di legame di L1.

⁴ A livello del liquido seminale di soggetti HPV + è stata inoltre dimostrata la presenza di un'elevata quantità di cellule appartenenti alla linea mieloide, in particolare di leucociti CD45+, significativamente superiore rispetto ai controlli HPV; questo giustifica l'aumento significativo della presenza di anticorpi anti spermatozoo in questi campioni dimostrato tramite l'utilizzo di sperMar test. L'espressione, dunque, delle proteine virali E6 e E7 rappresenterebbe dunque uno stimolo antigenico maggiore per la produzione di anticorpi antispermatozoo.

⁵ La centrifugazione non ha dato risultati, mentre le altre due tecniche menzionate hanno dimostrato una riduzione nella percentuale di cellule infette.

¹ Perino A, Giovannelli L, Schillaci R, Ruvo G, Fiorentino FP, Alimondi P, et al. Human papillomavirus infection in couples undergoing in vitro fertilization procedures: impact on reproductive outcomes. Fertil Steril

D.c.r. 27 luglio 2021 - n. XI/1971**Ordine del giorno concernente l'attivazione del regime di co-pagamento calmierato per la somministrazione del vaccino anti HPV anche agli uomini dai 26 ai 45 anni e relativa campagna di sensibilizzazione**

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 178 concernente «Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	57
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1996 concernente l'attivazione del regime di co-pagamento calmierato per la somministrazione del vaccino anti HPV anche agli uomini dai 26 ai 45 anni e relativa campagna di sensibilizzazione, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- il virus Human Papilloma Virus (HPV, breviter) è una famiglia composta da oltre 100 varietà di virus, di cui circa 40 infettano il tratto genitale, ma circa l'89 per cento dei carcinomi da HPV e l'82 per cento delle lesioni precancerose di alto grado sono causati da 7 tipi di HPV: 16/18/31/33/45/52/58, cioè i cosiddetti ceppi oncogeni di HPV;
- sebbene la maggior parte degli HPV causi lesioni benigne che regrediscono spontaneamente, sussiste una quota di infezioni che, se non trattata, può evolvere lentamente verso una forma tumorale;
- i tipi più pericolosi di HPV sono quelli che provocano lesioni a evolutività maligna nelle vie respiratorie superiori o ai genitali maschili e femminili;
- il virus da HPV è, infatti, solito trasmettersi per le vie sessuali e rappresenta una delle più diffuse malattie sessualmente trasmissibili;

valutato che

- sebbene, al fine di prevenire l'insorgenza del papilloma virus sia consigliato somministrare il vaccino prima dell'inizio dell'attività sessuale, vi sono evidenze scientifiche che giustificano la somministrazione dello stesso anche ad adulti fino ai 45 anni di età, di ambo i sessi;
- in Italia sono disponibili tre diversi vaccini contro l'infezione da HPV:
 1. vaccino bivalente: contiene i sierotipi 16 e 18 e viene somministrato solo alle femmine;
 2. vaccino tetravalente: contiene oltre ai sierotipi 16 e 18, anche i sierotipi 6 e 11 e può essere somministrato a maschi e femmine;
 3. vaccino nonavalente: contiene i sierotipi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58. Può essere somministrato a maschi e femmine;
- attualmente in Regione Lombardia il vaccino anti HPV è gratuito per ragazzi dagli 11 anni a partire dalla coorte 2006, donne fino a 17 anni e 364 giorni, maschi fino a 17 anni e 364 giorni a partire dalla coorte 2006, soggetti a rischio (HIV e MSM), donne con diagnosi recente (inferiore ad 1 anno) di patologia della cervice uterina di grado uguale o superiore a CIN 2;
- per le donne fino ai 46 anni, inoltre, viene somministrato il vaccino ad un prezzo agevolato secondo il regime di co-pagamento (87,00 euro a dose), mentre per gli uomini tale agevolazione sussiste solo fino al compimento del 26esimo anno d'età;

considerato, però, che

- il virus, oltre a favorire la presenza di tumori, può avere effetti anche sulla ipo/inferilità maschile, nonché favorire gli aborti spontanei, con conseguenze anche sulla decrescita della natalità, in questo periodo storico quanto mai tema problematico;
- l'infezione da HPV nel seme maschile risulta inoltre essere la più elevata fra le malattie sessualmente trasmesse con una

prevalenza del 53 per cento in pazienti affetti da condilomi, 41 per cento in partner di donne affette, 10 per cento nei pazienti infertili e solo nel 2 per cento di paziente fertili;

- l'HPV sembra essere la causa eziologica di almeno una percentuale di casi di aborto spontaneo: ne è stata infatti dimostrata la prevalenza nel 60 per cento dei casi di aborto spontaneo contro il 20 per cento rilevato nelle IVG e questo dato sembra essere giustificato dall'aumento della frammentazione del DNA e del tasso di apoptosi a livello dell'embrione;

alla luce di tutto ciò

è del tutto evidente che occorre incentivare la somministrazione del vaccino anti HPV anche agli uomini dai 26 ai 45 anni, equiparando il regime di co-pagamento per ambo i sessi;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a trovare le risorse necessarie per somministrare, anche agli uomini dai 26 ai 46 anni, il vaccino anti HPV con il regime di co-pagamento calmierato, come avviene per le pazienti di sesso femminile e, conseguentemente, attivare un'adeguata campagna di sensibilizzazione e promozione del servizio, anche attraverso i canali dei MMG, istituzionali di Regione e del sistema sanitario regionale.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 27 luglio 2021 - n. XI/1972**Ordine del giorno concernente il ricorso a modalità alternative al «click-day» per la presentazione delle domande ai bandi regionali**

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 178 concernente «Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	52
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 2000 concernente il ricorso a modalità alternative al «click-day» per la presentazione delle domande ai bandi regionali, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- il metodo del «click-day» è una frequente pratica di accesso ai bandi pubblici quando le risorse da distribuire sono verosimilmente insufficienti a coprire le richieste dei legittimi richiedenti e vengono perciò erogate in base all'ordine temporale di presentazione delle domande;
- la ratio del metodo del «click-day» è legata al principio di semplificazione amministrativa rispetto a criteri più complessi basati su valutazioni di merito;
- anche Regione Lombardia, come altre pubbliche amministrazioni, si è più volte avvalsa del metodo in questione per l'accesso a diversi bandi pubblici;

considerato che

- in numerosi bandi di Regione Lombardia in cui è stato impiegato il metodo del «click-day», imprese, comuni e altri soggetti richiedenti hanno lamentato difficoltà di accesso alla piattaforma telematica dovute ad alti numeri di contestuale connessione, nonché tempi ristrettissimi di presentazione delle domande prima dell'esaurimento delle risorse assegnate;
- il criterio del «click-day» si è dimostrato ampiamente iniquo, in quanto, se si riduce spesso a pochi secondi il tempo di presentazione delle domande, inevitabilmente diventano decisivi altri fattori slegati dal merito, come, ad esempio, la velocità di connessione a internet che in Lombardia varia da territorio a territorio, a danno delle periferie;
- se da un lato il metodo del «click-day» è vantaggioso per le pubbliche amministrazioni che si trovano a gestire un numero di pratiche inferiore rispetto al totale dei richiedenti,

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 25 agosto 2021

dall'altro è svantaggioso per i soggetti richiedenti i quali non partono tutti allo stesso livello di uguaglianza;

- nei bandi con modalità di partecipazione a «click-day» non viene pertanto il criterio del merito e dell'imparzialità, bensì la selezione si basa esclusivamente sulla potenza e sulla sofisticatezza delle apparecchiature informatiche, di cui dispongono i singoli contribuenti o i professionisti che li assistono;

considerato, inoltre, che

le imprese (ma non solo) hanno bisogno di tempistiche certe e adeguate nella pubblicazione delle graduatorie e nell'erogazione delle risorse dei bandi a cui presentano domanda, in quanto il contributo si inserisce inevitabilmente all'interno di una complessa programmazione economica, a maggior ragione nel presente periodo di difficoltà economica legato alla pandemia;

invita il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente

compatibilmente con le risorse di bilancio,

- a prediligere, per i bandi della Regione sopra una determinata soglia di contributo economico, modalità alternative di accesso rispetto al metodo del «click day», almeno per i bandi più complessi e più appetibili, anche introducendo adeguati modelli di preselezione;
- a prevedere, per i bandi della Regione che offrono contributi economici consistenti, direttamente nei bandi regionali delle tempistiche certe per la valutazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Vioi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 27 luglio 2021 - n. XI/1973

Ordine del giorno concernente gli interventi per il sostegno e lo sviluppo del comparto degli eventi privati, delle cerimonie e dei matrimoni in Lombardia

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 178 concernente «Assessmentato al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	55
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 2004 concernente gli interventi per il sostegno e lo sviluppo del comparto degli eventi privati, delle cerimonie e dei matrimoni in Lombardia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- per la Regione Lombardia il settore del turismo e quello dei matrimoni e degli eventi privati rappresentano asset strategici fondamentali per lo sviluppo dell'economia locale;
- il comparto dei matrimoni e degli eventi privati coinvolge in Italia 50.000 imprese, di cui 10.000 in Lombardia, con un indotto primario di oltre 15 miliardi di euro, un indotto secondario stimato in 25 miliardi di euro, di cui 5 miliardi di euro di fatturato in Lombardia;
- il comparto dei matrimoni e degli eventi privati è composto da 450.000 lavoratori stagionali e fissi ed è caratterizzato da una filiera altamente professionale e interamente italiana;
- grazie alla capacità attrattiva del settore, nel 2019 sono stati realizzati circa 10.000 Destination Event, che hanno portato in Italia oltre 1,5 milioni di presenze straniere con rilevanti ricadute positive per tutto il comparto turistico;
- l'organizzazione degli eventi genera un indotto proficuo per le realtà locali, sede degli eventi, ed externalità positive per tutta la filiera del settore turistico;

premessi, inoltre, che

- la legge 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese» affida alle Regioni

l'individuazione dei distretti e la possibilità di finanziare progetti innovativi, definiti secondo aree d'intervento prioritarie;

- la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Interventi per lo sviluppo e l'innovazione delle piccole imprese in attuazione della legge 317/1991), all'articolo 3, disciplina le procedure per la delimitazione geografica dei Distretti industriali, stabilendo la predisposizione di programmi di sviluppo nei singoli distretti e, nell'ambito di tali programmi, la realizzazione di progetti innovativi relativi a più imprese;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle Autonomie in Lombardia) prevede che, nell'ambito delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso la consultazione con le Province, le Camere di Commercio, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, siano determinate le modalità ed i parametri per l'individuazione dei Distretti industriali, nonché le modalità attuative per la presentazione, l'approvazione e la realizzazione dei relativi programmi di sviluppo;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), agli articoli 136 e 137, indica gli interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali;
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), all'articolo 26 (Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica), stabilisce che «Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati»;

considerato che

- la pandemia da COVID-19 e le conseguenti misure restrittive hanno colpito fortemente tutti i settori dell'economia, incluso il comparto del wedding che coinvolge non solo il commercio e la manifattura di abiti da sposa e da cerimonia, ma anche migliaia di lavoratori che operano nel settore, come acconciatori, truccatori, fotografi, planner, ristoratori, fiorai, sartorie, musicisti, oltre all'artigianato tipico per la creazione di bomboniere ed ai gestori ed ai i lavoratori impiegati nelle strutture ricettive ed analoghe location penalizzate da un minor afflusso anche di carattere turistico;
- in data 18 marzo 2021 la IV Commissione permanente ha svolto un'audizione in merito alla situazione delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati con l'associazione di categoria Federmepp, durante la quale sono emerse le esigenze e le principali proposte per il rilancio del comparto;
- secondo i dati delle associazioni di categoria Federmepp, Federmatrimoni ed eventi privati, dall'inizio della pandemia ad oggi sono stati cancellati circa 65 mila matrimoni e circa 200 mila eventi di altra natura con una perdita stimata in almeno 20 miliardi di euro per il comparto nel suo complesso;
- il rilancio del settore dell'organizzazione degli eventi necessita di modalità innovative di coordinamento e di collaborazione degli enti interessati;

valutato che

- la filiera produttiva interessata è ampia e, allo stato attuale, non esiste un codice ATECO che raggruppi tutte le specificità del settore legato agli eventi nel suo complesso;
- le perdite quantificate causate dall'emergenza epidemiologica e dalle conseguenti misure restrittive sono considerevoli e risultano anche presumibilmente sottostimate;
- nella seduta n. 506 del 12 maggio 2021 della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, rispondendo all'interrogazione n. 3-02264 «Intendimenti in ordine al riavvio del settore del wedding, anche in relazione alla possibile rimodulazione o cancellazione del «coprifuoco», ha ricordato che «la questione del settore delle cerimonie sarà all'attenzione della prossima cabina di regia a Palazzo Chigi, che si terrà lunedì 17 maggio» e che «ulteriori misure di indennizzo sono previste nel nuovo «decreto Sostegni»;
- all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il Governo ha deciso «dal 15

giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021»;

invita il Presidente e la Giunta regionale compatibilmente con le risorse di bilancio,

1. a sostenere con ulteriori risorse proprie le imprese e i liberi professionisti del comparto degli eventi privati legati ai matrimoni ed alle cerimonie, che hanno subito perdite di fatturato a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da COVID-19;

2. ad adottare i provvedimenti necessari per promuovere e favorire la nascita di reti di filiera costituite da una molteplicità di attività economiche appartenenti al comparto degli eventi privati, cerimonie e matrimoni, per la valorizzazione e la promozione dell'offerta e/o del territorio sia dal punto di vista produttivo che commerciale e turistico;

3. a promuovere, anche attraverso Explora s.p.a., eventi volti a garantire la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale lombardo;

4. ad adottare i provvedimenti necessari per predisporre sul sito della Regione Lombardia uno spazio dedicato alla valorizzazione delle reti di filiera di cui al precedente punto con l'istituzione di un albo delle aziende legate agli eventi privati, alle cerimonie e ai matrimoni;

5. ad attivarsi presso la Conferenza Stato-Regioni per istituire un nuovo Codice Ateco che riunisca tutto il tessuto economico che si occupa di ogni tipologia di fornitura, servizio o prodotto offerto nell'ambito degli eventi privati, cerimonie e matrimoni, così da identificare al meglio l'intero settore che per tipologia di aziende coinvolte e di modalità lavorative risulta essere intimamente connesso con il vicino comparto del turismo;

6. a sostenere, di intesa con gli stakeholders locali, l'istituzione di un Distretto regionale del Wedding che unisca le imprese del territorio lombardo per perseguire l'obiettivo di strutturare un comparto, composto da moltissime imprese estremamente professionali e diversificate tra loro;

7. ad istituire un tavolo regionale permanente nel settore degli eventi, cerimonie e matrimoni, volto al monitoraggio ed all'aggiornamento continuo sulla situazione delle aziende di questa filiera all'interno del territorio lombardo. Il tavolo dovrà riunirsi con cadenza periodica.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 27 luglio 2021 - n. XI/1974

Ordine del giorno concernente l'attivazione di progetti di sostegno allo sviluppo delle eccellenze lombarde in materia di fintech e mercati finanziari legati alle criptovalute

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 178 concernente «Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 2005 concernente l'attivazione di progetti di sostegno allo sviluppo delle eccellenze lombarde in materia di fintech e mercati finanziari legati alle criptovalute, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

l'indagine «FinTech waves - The Italian FinTech ecosystem» realizzata da EY e dal Fintech District mostra l'esistenza in Italia di un ecosistema FinTech ad alto potenziale. Inevitabilmente i modelli innovativi legati al mondo digitale stanno rivoluzionando anche

i settori bancario, finanziario e assicurativo in Italia. Il FinTech in Italia è un settore in rapida ascesa capace di catturare sia l'interesse degli investitori sia dei clienti retail. Lo studio precedentemente citato indica nel +51 per cento il tasso di adozioni di soluzioni FinTech in Italia. Il numero di Fintech in Italia è in costante crescita. Erano 11 nel 2011, 199 nel 2015, mentre oggi se ne contano 345. La maggior parte di queste, 169 al 2020, sono concentrate in Lombardia. I settori in cui operano queste startup sono: Crowdfunding (71), Data Analytics, Machine Learning e Artificial Intelligence (35), pagamenti smart (34) servizi di Lending (30). L'analisi delle 20 top FinTech italiane, classificate per la capacità di attrarre capitale, evidenzia come l'età media dei fondatori è di 46 anni, mentre per quanto riguarda i team di lavoro l'età è per il 56 per cento inferiore ai 32 anni. Il valore mediano degli investimenti raccolti da queste startup è stimato in Italia intorno ai 700 mila euro. Il settore ha mostrato buone capacità di resilienza, anche di fronte alle difficoltà subite a causa del propagarsi della crisi pandemica;

Fonte: (https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/it_it/generic/generic-content/ey-fintech-ecosystem.pdf)

considerato che

in data 2 luglio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 il decreto 30 aprile 2021, n. 100 recante il regolamento sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech ossia le attività volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori bancario, finanziario, assicurativo. Tale comitato è presieduto dal Ministero dell'Economia e vede la partecipazione, oltre al ministro dell'Economia che lo presiede di: l'autorità politica delegata per gli affari europei, Governatore della Banca d'Italia, Presidente della CONSOB, il Presidente dell'IVASS, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Compito del comitato è osservare e monitorare l'evoluzione del FinTech a livello nazionale, europeo ed internazionale, al fine di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo del FinTech. Agevolare l'interazione fra operatori del settore e istituzioni e facilitare il controllo sulle aree di rischio;

constatato che

il report «Il Fintech dalla A alla Z» presentato lo scorso 14 luglio da ItaliaFintech, Politecnico di Milano, Unioncamere e Innextra, con la partecipazione di Banca d'Italia e ministero dello Sviluppo economico ha evidenziato come: «In questo periodo in cui l'interazione tradizionale era compromessa, le peculiarità del Fintech e Insurtech sono state molto apprezzate dai consumatori, che hanno aumentato notevolmente l'utilizzo di alcuni servizi innovativi. Servizi di identità e firma digitale (rispettivamente +33 per cento e +21 per cento sul pre-lockdown), robo-advisor (+35 per cento) e servizi di telemedicina inclusi nella polizza assicurativa (+41 per cento) sono quelli che hanno ricevuto una spinta maggiore dalle contingenze, esperienza che rimarrà in modo significativo consolidata per una parte maggioritaria dei consumatori. L'innovazione digitale, il Fintech e l'Insurtech sono infatti una reale opportunità per rendere più efficiente e più forte il sistema finanziario. Contestualmente all'incremento dell'utilizzo dei servizi, anche il maggiore utilizzo dei canali digitali è evidente. Dall'indagine dell'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano emerge come nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, ci sia stato un aumento medio di utenti unici online per le principali banche italiane del 17 per cento, con picchi del 62 per cento»;

rilevato che

la Lombardia, con particolare riferimento alla città di Milano, è riconosciuta come capitale finanziaria e tecnologica d'Italia dalla stessa Banca d'Italia che l'ha scelta per aprire la propria sede dedicata al FinTech. Qui risiedono alcune fra le principali eccellenze che operano come piattaforme di scambio e custodia di criptovalute. Si tratta di soggetti con un track record impeccabile, dotati di standard rigorosi di verifica, non di rado più severi di quelli adottati dagli istituti di credito e di pagamento tradizionali. Questa nuova industria di servizi finanziari rischia però di trasferire cervelli e investimenti in giurisdizioni in grado di valorizzarla al meglio, specialmente a valle della prossima approvazione della normativa europea Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) che fornirà un regime di mercato certo e uniforme nei 27 paesi dell'unione, un passaporto europeo per gli operatori e strumenti equilibrati di monitoraggio e tutela.

Queste eccellenze territoriali potrebbero, e dovrebbero, fare della Lombardia centro dell'innovazione e del mercato a livello nazionale ed europeo;

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 25 agosto 2021

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- a lavorare affinché sia favorita la costituzione sul territorio regionale di un polo di investimento e ricerca legato allo sviluppo e del settore Fintech nello specifico legato a criptovalute e finanza decentralizzata. Un distretto volto a creare interazione, innovazione e sviluppo per tutti gli operatori del settore e le startup già presenti in Lombardia;
- a proporre Regione Lombardia come uno dei primi player europei del settore, promuovendo iniziative volte al networking fra imprese e allo sviluppo della conoscenza collettiva di questa realtà;
- a lavorare, in accordo con il Governo, a una regolamentazione del settore nell'interesse di imprese, investitori e risparmiatori.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 2 agosto 2021 - n. XI/5161

Programma Regionale Straordinario Investimenti in sanità - Ulteriori determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi - Il provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64, con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura ed, in particolare, l'obiettivo di consolidare gli investimenti in edilizia sanitaria finalizzati al completamento dei progetti strategici e all'ammodernamento delle strutture;

Visti:

- L'art. 20 della l. 67/1988 e s.m.i. relativo al Programma Pluriennale degli Investimenti in Sanità;
- il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 recante il «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera», con cui è stato avviato a livello nazionale il processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale ospedaliera a garanzia dell'appropriatezza ed uniformità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo gli standard fissati a livello ministeriale;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- il decreto del Ministro dell'Interno 19 marzo 2015 recante «Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002» che individua il percorso di adeguamento progressivo delle strutture sanitarie con scadenze differenziate e considerati, in particolare, i termini di adeguamento, come modificati dal decreto 20 febbraio 2020, quale presupposto per il mantenimento dell'esercizio dell'attività e condizione per la prosecuzione degli interventi programmati di adeguamento;

Richiamate:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i.;
- la legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 «Legge di stabilità 2021 - 2023»;
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;
- le linee guida per l'attuazione degli investimenti in sanità, approvate con decreto n. 19173 del 30 dicembre 2019 della Direzione Generale Welfare;
- la d.g.r. 29 gennaio 2021 n. XI/4232 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2021 - Quadro economico programmatico»;
- la d.g.r. 1 aprile 2021 n. XI/4508 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4386 del 3 marzo 2021 recante: «Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2021», con la quale è stata avviata la fase di ricognizione finalizzata alla redazione del Piano pluriennale degli investimenti in sanità, secondo i seguenti indirizzi programmatici:

- Progetti integrativi al piano di potenziamento ex art. 2 d.l. 34/2020;
- Progetti strategici relativi ai nodi portanti della rete già individuati con la d.g.r. 3479/2020 in continuità con gli investimenti pregressi;
- Integrazione e completamento di opere previste nella programmazione strategica regionale oggetto di Accordi di Programma;
- Piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio, sicurezza sismica (zone a media e alta sismicità) e superamento barriere architettoniche dei presidi di riferimento delle ASST e IRCCS di diritto pubblico;
- Sostituzione di grandi apparecchiature biomediche giunte a fine vita o di cui si prevede l'esigenza di sostituzione nel biennio 2021-2022, con particolare riferimento alle apparecchiature che presentano obsolescenza media elevata

rilevata dai dati disponibili derivati dai flussi ministeriali ex d.m. 22 aprile 2014;

- Potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica;
- Innovazione tecnologica per implementare i sistemi di pagamento Pago-PA;
- Piani di investimento aziendali finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature;

Dato atto che con la richiamata d.g.r. n. XI/4386/2021 è stata demandata alla Direzione Generale Welfare l'attuazione delle finalità contenute nella deliberazione stessa mediante l'invio di specifica Circolare da trasmettere alle ASST, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, ad AREU e ad ARIA s.p.a.;

Richiamata la d.g.r. XI/4928/2021 che assegna per complessivi 110 milioni di euro i contributi a seguito dell'istruttoria delle istanze pervenute in attuazione della d.g.r. n. XI/4386 del 03 marzo 2021;

Richiamata inoltre la d.g.r. XI/5066/2021 che, a seguito della d.g.r. XI/4385/2021 individua i progetti candidabili alla programmazione regionale a valere dei fondi di cui all'art. 20 l. 67/1988;

Preso atto che:

- sono in corso di predisposizione le schede analitiche degli interventi candidabili come individuate dalla d.g.r. XI/4385/2021;
- durante l'attività di approfondimento degli interventi candidabili a valere dei fondi di cui all'art. 20 l. 67/1988 sono emersi ulteriori interventi che per entità dei finanziamenti richiesti, per celerità di realizzazione e per maggiore attinenza alle finalità delle diverse fonti finanziarie, sono maggiormente idonei ad essere finanziati con fondi regionali;
- per alcuni degli interventi di cui al punto precedente la Direzione Generale ha valutato l'urgenza di intervento e la immediata finanziabilità;

Considerato che:

- in sede di assestamento di bilancio è stato definito l'incremento di risorse nell'esercizio finanziario 2021 per investimenti nel settore sanitario alla missione 13 «Tutela della salute», programma 05 «Investimenti sanitari» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» per un complessivo valore di 100 milioni euro;
- è necessario attendere specifico provvedimento di variazione di bilancio per l'utilizzo delle risorse di cui all'incremento del paragrafo precedente ma è parimenti urgente provvedere ad una programmazione delle risorse in coerenza al programma generale 2021-2027 oggetto di precedenti provvedimenti di Giunta;
- le ulteriori disponibilità a valere dell'esercizio 2021 rendono possibile rivalutare alcune istanze già pervenute alla Direzione Generale Welfare in occasione delle ricognizioni avviate con d.g.r. 4385/2021 e 4386/2021;
- il Direttore Generale Welfare ha stabilito di dare priorità ai progetti regolarmente pervenuti entro la cornice programmatica definita con d.g.r. XI/4386/2021 ricordando l'opportunità che le aziende sanitarie si attengano alle indicazioni vincolanti espresse dalla Giunta;

Considerato che:

- rientra nell'autonomia e responsabilità delle stazioni appaltanti l'individuazione delle modalità di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e di ricorso a centrali di committenza od a forme di aggregazione per interventi omogenei;

Ritenuto, pertanto, al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalle aziende sanitarie ed in continuità con i precedenti piani di investimento regionali, di destinare le risorse disponibili, come sopra definite, ai seguenti obiettivi:

- finanziamento degli interventi ammissibili presentati dalle Aziende Sanitarie in conformità agli ambiti individuati dalla d.g.r. n. XI/4386/2021 ed alle indicazioni operative fornite con la citata circolare della D.G. Welfare prot. n. G1.2021.0018131 del 22 marzo 2021 come riportati nell'allegato al presente provvedimento per complessivi €. 21.981.000,00;
- finanziamento di altri interventi urgenti, sempre in conformità agli ambiti individuati dalla d.g.r. n. XI/4386/2021 come riportati nell'allegato al presente provvedimento per complessivi €. 1.400.000,00;
- finanziamento di ulteriori interventi in conformità alla d.g.r.

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 25 agosto 2021

XI/4385/2021 a cofinanziamento della d.g.r. XI/5066/2021 come riportati nell'allegato al presente provvedimento per complessivi €. 54.000.000,00;

- previsione del necessario cofinanziamento regionale per gli interventi di cui alla d.g.r. XI/5066/2021 per complessivi €. 71.076.587,00 di cui €. 22.619.000,00 a valere dell'esercizio 2021;

Ritenuto altresì necessario:

- ricordare ai beneficiari dei contributi di cui al presente provvedimento i vincoli alla gestione diretta dei servizi svolti nelle strutture realizzate o modificate con finanziamenti pubblici, pena la decadenza dal contributo;
- ricordare ai beneficiari dei contributi di cui al presente provvedimento i vincoli derivanti dalla d.g.r. XI/491/2018 sub-allegato C;

Atteso quindi:

- di approvare l'elenco degli interventi di cui all'allegato, rinviando a successivo provvedimento della Direzione Generale Welfare, a seguito del provvedimento di Giunta che formalizzi le variazioni di bilancio necessarie, le relative assegnazioni ed impegni di spesa per l'esercizio 2021, per complessivi €. 100.000.000,00, vincolandone l'attuazione alle specifiche prescrizioni e osservazioni riportate nell'apposita colonna dell'allegato;
- di rinviare all'allegato 3 della d.g.r. n. XI/4928/2021 per le indicazioni tecniche per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al presente provvedimento da parte dei beneficiari;
- rinviare a successivo provvedimento di Giunta la verifica e conferma degli importi previsti per le annualità successive;

Considerata inoltre l'esigenza di prevedere termini di decadenza dei contributi come segue:

- fondi di cui all'allegato: 30 mesi per l'avvio dei lavori (certificata dal Direttore Lavori) ad eccezione degli interventi superiori a 25 milioni di euro per i quali il periodo è di 40 mesi;
- fondi di cui all'allegato relativi all'ambito «E»: 36 mesi per l'utilizzo dei finanziamenti (erogazione all'appaltatore e istanza di liquidazione alla regione);

mantenendo in capo alla Giunta Regionale la facoltà di concedere eventuali proroghe straordinarie per fatti derivanti da causa non dipendente né imputabile al beneficiario;

Ritenuto di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto in premessa indicato che si intende integralmente riportato;

2. di approvare l'elenco degli interventi di cui all'allegato, rinviando a successivo provvedimento della Direzione Generale Welfare, a seguito del provvedimento di Giunta che formalizzi le variazioni di bilancio necessarie, le relative assegnazioni ed impegni di spesa per l'esercizio 2021, per complessivi €. 100.000.000,00, vincolandone l'attuazione alle specifiche prescrizioni e osservazioni riportate nell'apposita colonna dell'allegato e rinviare a successivo provvedimento di Giunta la verifica e conferma degli importi previsti per le annualità successive;

3. di rinviare all'allegato 3 della d.g.r. n. XI/4928/2021 per le indicazioni tecniche per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al presente provvedimento da parte dei beneficiari;

4. di stabilire che le risorse di cui al presente provvedimento per complessivi euro 100.000.000,00 trovano copertura sulle risorse di cui al capitolo 13.05.203.14176 «Investimenti in ambito sanitario» per l'esercizio finanziario 2021 come modificato a seguito dell'assestamento di bilancio 2021-2023;

5. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Welfare, a seguito del provvedimento di Giunta che formalizzi le variazioni di bilancio necessarie, l'assegnazione e l'impegno delle risorse sul capitolo 13.05.203.14176 per l'esercizio 2021 di cui al precedente punto 2, precisando che le aziende assegnatarie potranno iscrivere i relativi crediti nei propri bilanci solo a seguito dell'adozione dei citati decreti ed evidenziando che le previsioni relative alle annualità successive sono vincolate ad un successivo specifico provvedimento di Giunta;

6. di stabilire criteri di decadenza dei contributi riportati nelle indicazioni tecniche di cui all'allegato 3 della d.g.r.

n. XI/4928/2021, precisando che il venir meno della gestione diretta dei servizi, come in premessa specificato, costituisce ulteriore causa di decadenza del contributo;

7. di demandare al Direttore della Direzione Generale Welfare tutte le azioni ritenute necessarie per l'attuazione del suddetto programma;

8. di dare mandato al dirigente competente della Direzione Generale Welfare ad assumere gli atti necessari alla pubblicazione dello stesso e degli atti conseguenti sul sito istituzionale «Trasparenza Amministrativa» ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato - Interventi già previsti in DGR 4928

cod	ASST / IRCCS	Presidio	Ambito investimento	Titolo intervento verificato	Importo richiesto	Osservazioni vincolanti	Importo ammesso 2021
717	ASST BRIANZA	Vimercate	E	Acquisizione RM 1,5T	1.100.000		910.000
717	ASST BRIANZA	Corberi - Limbiate	F	Ristrutturazione del Pad. Mingazzini P.O. Corberi di Limbiate per trasferirvi 73 p.l. da reparti "Ospedaliero" e "Montessori".	1.000.000		1.000.000
717	ASST BRIANZA	Desio	D	Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del P.O. di Desio - lotto IV	1.500.000	ASST deve verificare coordinamento con gli interventi di adeguamento antincendio del Presidio	1.500.000
710	ASST dei Sette Laghi	Luino	E	Acquisizione TC 64 strati	397.000		360.000
722	ASST della Franciacorta	Chiari	E	Acquisizione RM 1,5T	1.100.000		1.000.000
713	ASST della Valtellina e dell'Alto Lario	Chiavenna	F	Ridistribuzione e ampliamento spazi SRP1-CRA e C.D. e conseguente spostamento C.P.S. nel P.O. di Chiavenna	1.000.000	ASST deve definire preventivamente la nuova collocazione CPS	1.000.000
703	ASST FBF SACCO	Via Procaccini, 14 Milano	F	Adeguamento sede di via Procaccini,14 a Milano, con recupero terzo piano ad uso progetti NPIA e Psichiatria	1.000.000	ASST deve effettuare preventivamente verifica di vulnerabilità sismica	1.000.000
722	ASST della Franciacorta	Palazzolo sull'Oglio	F	Ristrutturazione locali N.P.I. e spazi limitrofi presso Ospedale di Palazzolo sull'Oglio	1.000.000	ASST deve effettuare preventivamente verifica di vulnerabilità sismica	1.000.000
701	ASST GOM Niguarda	Niguarda	E	Acquisizione angiografo monoplano	550.000		535.000
715	ASST LECCO	Corso Promessi Sposi, 1 Lecco	F	Ristrutturazione e ampliamento immobile C.so Promessi Sposi, 1 quale sede del SER.D. di Lecco, con trasferimento NOA da via Tubi	850.000		850.000
716	ASST MONZA	S. Gerardo (Monza)	E	Acquisizione angiografo monoplano	550.000		500.000
716	ASST MONZA	Poliambulatorio via Solferino, 16 Monza	F	Adeguamento prevenzione incendi e sicurezza sismica nonché riqualificazione dei corpi di fabbrica nn. 39 e 40, sedi UONPIA, del Poliambulatorio di via Solferino, 16 in Monza	1.000.000	ASST deve effettuare preventivamente verifica di vulnerabilità sismica	1.000.000
707	ASST NORD MILANO	Ospedale "Città di Sesto San Giovanni"	F	Riqualificazione del reparto di degenza psichiatria dell'ospedale "Città di Sesto San Giovanni"	1.000.000		1.000.000
705	ASST Ovest Milanese	Magenta	E	Acquisizione angiografo monoplano	494.888		520.000
718	ASST Papa Giovanni XXIII	Borgo Palazzo	D	Adeguamento antisismico dei Padiglioni 1, 16 e 20 del Presidio di Borgo Palazzo	1.456.000	ASST deve effettuare preventivamente verifica di vulnerabilità sismica	1.456.000
718	ASST Papa Giovanni XXIII	Borgo Palazzo Bergamo	F	Ristrutturazione Pad. n. 3 Ventriglia Maschile e miglioramento accessibilità in Borgo Palazzo a Bergamo, da destinare a servizi NPIA	1.000.000	ASST deve effettuare preventivamente verifica di vulnerabilità sismica	1.000.000
727	ASST PAVIA	Voghera	F	Ristrutturazione P.T. padiglione C1 per trasferirvi degenze e adeguamenti spazi in uso SPDC in Ospedale di Voghera	1.000.000		1.000.000
704	ASST PINI CTO	CTO	E	Acquisizione RM a basso campo	1.100.000		760.000
702	ASST Santi Paolo e Carlo	San Carlo	F	Adeguamento palazzina ex convitto n. 3 P.O. San Carlo per trasferirvi al piano R. le UONPIA di Remo la Valle e Val d'Intelvi	1.000.000	ASST deve preventivamente ottenere dalla DGW parere positivo al trasferimento dei servizi	1.000.000
721	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	Gardone Val Trompia	D	Opere di sicurezza sismica del "vecchio ospedale" per la realizzazione del "Centro Servizi Socio-Sanitari Valtrompia" presso il P.O. Gardone Valtrompia	1.500.000		1.500.000
711	ASST VALLE OLONA	Busto Arsizio	D	Interventi di messa a norma prevenzione incendi del Padiglione Pozzi del P.O. di Busto Arsizio	1.500.000		1.500.000

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 25 agosto 2021

711	ASST VALLE OLONA	Via Don Minzoni, 25 Castellanza	F	Riquelificazione stabile di Via don Minzoni, 25 a Castellanza per trasferirvi SerT di Busto Arsizio	1.000.000		1.000.000
925	Fondazione IRCCS Ca' Granda Milano	Pad. Sacco - Cardiologia interventistica	E	Acquisizione angiografo monoplano	641.500		590.000

21.981.000

Allegato - Interventi urgenti oggetto di istanze ai sensi DGR 4386/2021

cod	ASST / IRCCS	Presidio	Ambito investimento	Titolo intervento verificato	Importo richiesto	Osservazioni vincolanti	Importo ammesso 2021	Rinviato anno 2022
709	LODI	Lodi	E	Acquisizione angiografo monoplano, telecomandato, polifunzionale	1.100.000	Vincolato alla preventiva autorizzazione da parte Commissione ASAT	1.100.000	
723	GARDA	Gavardo	E	Acquisizione angiografo monoplano per elettrofisiologia.	790.000	Vincolato alla preventiva autorizzazione da parte Commissione ASAT e assenza incremento personale		540.000
710	SETTE LAGHI	Varese	E	Realizzazione Sala Ibrida	3.450.000	Vincolato alla preventiva autorizzazione da parte Commissione ASAT e assenza incremento personale		3.450.000
710	AREU	-	E	Acquisto apparecchiature per attività istituzionale	300.000		300.000	-

1.400.000

3.990.000

Allegato - Interventi a completamento DGR 5066

cod	ASST / IRCCS	Provincia	Azione investimento	Titolo intervento	Importo richiesto		Importo ammesso 2021	Rinviato anno 2022
701	ASST GOM Niguarda	Niguarda	3,1	Completamento Antonini Rossini - Adeguamento Centro Ustioni, ristrutturazione unità spinale, ulteriori piccoli interventi in: area endoscopica, urologia, PMA, area nutrizione.	11.000.000		11.000.000	
-	ATS Bergamo	Bergamo	1,1	Strutture territoriali in corso di individuazione	3.000.000		3.000.000	
	ATS Brescia	Brescia	1,1	Strutture territoriali in corso di individuazione	3.000.000		3.000.000	
	ATS Insubria	Como	1,1	Strutture territoriali in corso di individuazione	3.000.000		3.000.000	
	ATS Val Padana	Cremona	1,1	Strutture territoriali in corso di individuazione	3.000.000		3.000.000	
	ATS Brianza	Lecco	1,1	Strutture territoriali in corso di individuazione	3.000.000		3.000.000	
	ATS Val Padana	Mantova	1,1	Strutture territoriali in corso di individuazione	3.000.000		3.000.000	
	ATS Brianza	Monza e Brianza	1,1	Strutture territoriali in corso di individuazione	3.000.000		3.000.000	
	ATS Pavia	Pavia	1,1	Strutture territoriali in corso di individuazione	3.000.000		3.000.000	
	ATS della Montagna	Sondrio	1,1	Strutture territoriali in corso di individuazione	3.000.000		3.000.000	
	ATS Insubria	Varese	1,1	Strutture territoriali in corso di individuazione	3.000.000		3.000.000	
	ATS Città metropolitana di Milano	Milano	1,1	Strutture territoriali in corso di individuazione	10.000.000		10.000.000	
	ATS Città metropolitana di Milano	Lodi	1,1	Strutture territoriali in corso di individuazione	3.000.000		3.000.000	
	-	Milano		Centro malattie infettive	-			2.000.000

54.000.000

2.000.000

Allegato - Interventi a completamento DGR 5066 - cofinanziamento art.20 L.67/1988

		Annualità 2021	Annualità 2022	Annualità 2023
Cofinanziamento regionale obbligatorio	71.076.587	22.619.000	24.247.587	24.210.000

Totale complessivo Allegato

Annualità 2021	Annualità 2022	Annualità 2023
100.000.000	30.237.587	24.210.000

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 18 agosto 2021 - n. 11301

OCM ortofrutta - Regg. (UE) n. 1308/13, 17/891 e 17/892 - Modifica al Programma Operativo Esecutivo 2021 AOP Unolombardia, CUAA 04497850968, con sede in San Giuliano Milanese via Cechov 1 - nell'ambito del programma operativo poliennale 2020/2024

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune,

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, così come modificato dai Regolamenti (UE) n. 996/2011, n. 72/2012, n. 701/2012 e n. 755/2012, recante «Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati,

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione,

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,

Visto il decreto ministeriale n. 9194035 del 30 settembre 2020 recante: «Modifica della Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022, adottata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969»,

Visto il decreto ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020 recante: «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»,

Vista la circolare ministeriale n. 307514 del 6 luglio 2021 recante: «Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili»,

Considerato che con decreto 384/2021 è stato approvato il Programma Operativo esecutivo (PO) di AOP Unolombardia per l'anno 2021, che ha accertato in euro 198.211.156,16 il Volume della Produzione Commercializzata (VPC) ed in euro 18.235.426,37 il corrispondente valore massimo (9,2% del VPC) del fondo di esercizio (periodo di riferimento dallo 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019); che con tale provvedimento era stata approvata una spesa di euro 7.934.165,10 cui corrispondeva euro 3.967.082,55 (50%) di aiuto finanziario comunitario concedibile sulla spesa approvata

Vista la richiesta di modifica al programma operativo annualità 2021 del 21 maggio 2021 protocollo X1.2021.0216633 presentata da AOP UNOLombardia, acquisita successivamente nel sistema informativo di Regione Lombardia (SiSco),

Preso atto che a seguito di specifica richiesta di chiarimento sono state trasmesse a mezzo PEC i documenti e le informazioni per il completamento dell'attività istruttoria di approvazione del programma operativo esecutivo annualità 2021,

Verificato che:

- gli obiettivi generali che la AOP si propone di raggiungere

re con la modifica del programma operativo rientrano tra quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria, dalla strategia nazionale e dalle disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi;

- le azioni proposte sono funzionali e attinenti a quanto previsto dal Reg. (UE) n 17/891 e Reg. (UE) n. 17/892 e idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PO,
- il piano operativo rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) n 17/891 e Reg. (UE) n. 17/892, così come specificato nella lista di controllo che costituisce parte sostanziale per l'approvazione del programma operativo esecutivo annuale 2020;

Accertato che la modifica al programma operativo esecutivo annuale 2021 rispetta il disposto di cui all'articolo 33, paragrafi 5 e 6 del Reg. (UE) n. 1380/13, ossia che:

1. i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali,
2. o almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali,

Visti gli allegati A e B contenenti rispettivamente il PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALITÀ 2021 della AOP Unolombardia (1 scheda) e il PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALITÀ 2021 per ciascuna delle OP aderenti alla AOP (7 schede);

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'organismo pagatore regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento di approvazione del programma operativo esecutivo annualità 2021 nell'ambito del programma operativo poliennale 2020/2024

Recepito integralmente le premesse:

DECRETA

1. di approvare, accertato in euro 18.235.426,37 il fondo di esercizio massimo per lo svolgimento dell'annualità 2021, la modifica al programma operativo dettagliato a favore della AOP UNOLombardia, CUAA 04497850968 con sede in San Giuliano Milanese via Cechov 1, come segue:

a) il fondo di esercizio a seguito di richiesta di modifica al PO è pari ad euro 12.078.144,69 di cui € 149.807,65 per la realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi come riportato nell'allegato A: piano finanziario del PO esecutivo annualità 2021, parte integrante del presente provvedimento; (omissis)

b) l'aiuto finanziario comunitario concedibile è pari ad euro 6.039.072,29, di cui € 74.903,82 per la realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi di mercato come riportato nell'allegato B: piano finanziario del PO esecutivo annualità 2021, parte integrante del presente provvedimento. (omissis)

2. di pubblicare il presente decreto (allegati esclusi) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (www.opr.regione.lombardia.it).

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013 relativamente al contributo riferito all'annualità 2021.

Il dirigente
Giulio Del Monte

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 25 agosto 2021

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 28 luglio 2021 - n. 10352

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Interventi volti a favorire la riproduzione degli anfibi in una località della media pianura lombarda, la Valle del Serio Morto di Castelleone (CR)» e impegno di euro 13.410,73 a favore della provincia di Cremona

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire 2020»);

Richiamati:

- la deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»);

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni

pubbliche per l'attuazione di interventi a favore della Chirotterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della *Trachemys scripta* spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (*Trachemys scripta* spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chirotteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.513 (euro 1.026.111,74 di fondi regionali ed euro 1.051.401,26 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020) e trovano copertura come segue:
 - capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020- Gestire 2020 - Trasferi-

menti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;

- capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176,26 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.366,74 anno 2021; euro 636.745 anno 2022;

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prot. n.T1.2020.0063900 del 24 dicembre 2020, è pervenuto il progetto «Interventi volti a favorire la riproduzione degli anfibii in una località della media pianura Lombarda, la Valle del Serio morto di Castelleone (CR)» presentato dalla Provincia di Cremona per la linea di intervento n. 5 Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 17.410,73 di cui euro 13.410,73 a carico di Regione Lombardia;
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del 02 febbraio 2021 (prot. regionale n.T1.2021.0008686) sono state richieste alla Provincia di Cremona integrazioni documentali, successivamente pervenute;

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dalla Provincia di Cremona la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Verificato che, nella dotazione finanziaria complessiva del bando sono risultate economie di spesa in relazione a talune linee di intervento, e che ai sensi dell'art. A4 del Bando i progetti istruiti ed in attesa di finanziamento possono essere finanziati in base all'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva;

Considerato che le tempistiche amministrative di reperimento delle economie nelle varie linee di intervento che compongono il bando hanno comportato, in alcuni casi, un dilatamento dei tempi tali da non consentire o comunque da compromettere il rispetto dei termini di cui al Cronoprogramma (Allegato 13 al Bando) presentato dall'Ente in sede di presentazione del progetto;

Ritenuto a tal fine opportuno concedere una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15 al Bando) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022 (come indicato all'art C3.d del Bando);

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 13.410,73 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Interventi volti a favorire la riproduzione degli anfibii in una località della media pianura Lombarda, la Valle del Serio morto di Castelleone (CR)», trovano copertura come segue:

- euro 5.364,30 sul capitolo 5818 del bilancio 2021;
- euro 8.046,43 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto;

- di approvare il progetto «Interventi volti a favorire la riproduzione degli anfibii in una località della media pianura Lombarda, la Valle del Serio morto di Castelleone (CR)», presentato dalla Provincia di Cremona, per la linea d'intervento n. 5 Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 17.410,73 di cui euro 13.410,73 a carico di Regione Lombardia;

- di impegnare la somma complessiva di euro 13.410,73 come segue:
 - euro 5.364,30 sul capitolo 5818 del bilancio 2021;
 - euro 8.046,43 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;
- di trasmettere alla Provincia di Cremona il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità individuate dalla d.g.r. 20 giugno 2018, n. XI/294;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di approvare il progetto «Interventi volti a favorire la riproduzione degli anfibii in una località della media pianura Lombarda, la Valle del Serio morto di Castelleone (CR)», presentato dalla Provincia di Cremona per la linea d'intervento n. 5 Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 17.410,73 di cui euro 13.410,73 a carico di Regione Lombardia;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
PROVINCIA DI CREMONA	11604	9.05.203.5818	5.364,30	8.046,43	0,00

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 25 agosto 2021

3. di concedere, qualora l'ente Provincia di Cremona lo ritenesse necessario, una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022);

4. di trasmettere alla Provincia di Cremona il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo, e l'eventuale richiesta di proroga;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Stefano Antonini

D.d.s. 28 luglio 2021 - n. 10353

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Habitat reinforcement per il potenziamento dei siti riproduttivi di Bombina variegata nel territorio di Toscolano Maderno (BS) e impegno di euro 39.974,48 € a favore del comune di Toscolano Maderno (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14LPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire 2020»);

Richiamati:

- la deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14LPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»);

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a favore della Chiropterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per *Salamandrina atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della *Trachemys scripta* spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (*Trachemys scripta* spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per *Salamandrina atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.513 (euro 1.026.111,74 di fondi regionali ed euro 1.051.401,26 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020) e trovano copertura come segue:
 - capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;
 - capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Inte-

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 25 agosto 2021

grated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;

- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176,26 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.366,74 anno 2021; euro 636.745 anno 2022;

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prot. n. T1.2020.0063455 del 23 dicembre 2020, è pervenuto il progetto «Habitat reinforcement per il potenziamento dei siti riproduttivi di Bombina variegata nel territorio di Toscolano Maderno (BS) presentato dal Comune di Toscolano Maderno (BS) per la linea di intervento n. 5 Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 39.974,48;
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del 2 febbraio 2021 (prot. regionale n. T1.2021.0008684) sono state richieste al Comune di Toscolano Maderno (BS) integrazioni documentali, che sono pervenute con nota del 9 febbraio 2021 (prot. regionale n. T1.2021.0010474).

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Comune di Toscolano Maderno (BS) la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Verificato che, nella dotazione finanziaria complessiva del bando sono risultate economie di spesa in relazione a talune linee di intervento, e che ai sensi dell'art. A4 del Bando i progetti istruiti ed in attesa di finanziamento possono essere finanziati in base all'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva;

Considerato che le tempistiche amministrative di reperimento delle economie nelle varie linee di intervento che compongono il bando hanno comportato, in alcuni casi, un dilatamento dei tempi tali da non consentire o comunque da compromettere il rispetto dei termini di cui al Cronoprogramma (Allegato 13 al Bando) presentato dall'Ente in sede di presentazione del progetto;

Ritenuto a tal fine opportuno concedere una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15 al Bando) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022 (come indicato all'art C3.d del Bando);

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 39.974,48 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Habitat reinforcement per il potenziamento dei siti riproduttivi di Bombina variegata nel territorio di Toscolano Maderno (BS)», trovano copertura come segue:

- euro 15.989,79 sul capitolo 5818 del bilancio 2021;
- euro 23.984,69 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto:

- di approvare il progetto «Habitat reinforcement per il potenziamento dei siti riproduttivi di Bombina variegata nel territorio di Toscolano Maderno (BS)» presentato dal Comune di Toscolano Maderno (BS), presentato dal Comune di Toscolano Maderno (BS, per la linea d'intervento n. 5 Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 39.974,48;
- di impegnare la somma complessiva di euro 39.974,48 come segue:
 - euro 15.989,79 sul capitolo 5818 del bilancio 2021;

- euro 23.984,69 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;

- di trasmettere al Comune di Toscolano Maderno (BS) il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità individuate dalla d.g.r. 20 giugno 2018, n. XI/294;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di approvare il progetto «Habitat reinforcement per il potenziamento dei siti riproduttivi di Bombina variegata nel territorio di Toscolano Maderno (BS)», presentato dal Comune di Toscolano Maderno (BS) per la linea d'intervento n. 5 Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 39.974,48;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	10438	9.05.203.5818	15.989,79	23.984,69	0,00

3. di concedere, qualora l'ente Comune di Toscolano Maderno (BS) lo ritenesse necessario, una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si in-

tenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022);

4. di trasmettere al Comune di Toscolano Maderno (BS) il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo, e l'eventuale richiesta di proroga;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Stefano Antonini

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 25 agosto 2021

D.d.s. 28 luglio 2021 - n. 10370

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - intervento anfibi e rettili - Azione C10 - Life Gestire 2020» e impegno di euro 15.000,00 a favore del Parco dei Colli di Bergamo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. XI/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14LPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire 2020»);

Richiamati:

- la deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14LPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»);

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a favore della Chiropterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della Trachemys scripta spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys scripta spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.513 (euro 1.026.111,74 di fondi regionali ed euro 1.051.401,26 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020) e trovano copertura come segue:
 - capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;
 - capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Inte-

grated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»; euro 23.800 anno 2021;

- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»; euro 262.176,26 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»; euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»; euro 389.366,74 anno 2021; euro 636.745 anno 2022;

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prot. n. T1.2020.0062992 del 22 dicembre 2020, è pervenuto il progetto «Programma Regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Intervento anfibi e rettili - Azione C10 - Life Gestire 2020» presentato dal Parco dei Colli di Bergamo per la linea di intervento n. 5 - Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00;
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del 28 gennaio 2021 (prot. regionale n. T1.2021.0007504) sono state richieste al Parco dei Colli di Bergamo integrazioni documentali, che sono pervenute con nota del 09 febbraio 2021 (prot. regionale n. T1.2021.0010283).

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Parco dei Colli di Bergamo la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Verificato che, nella dotazione finanziaria complessiva del bando sono risultate economie di spesa in relazione a talune linee di intervento, e che ai sensi dell'art. A4 del Bando i progetti istruiti ed in attesa di finanziamento possono essere finanziati in base all'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva;

Considerato che le tempistiche amministrative di reperimento delle economie nelle varie linee di intervento che compongono il bando hanno comportato, in alcuni casi, un dilatamento dei tempi tali da non consentire o comunque da compromettere il rispetto dei termini di cui al Cronoprogramma (Allegato 13 al Bando) presentato dall'Ente in sede di presentazione del progetto;

Ritenuto a tal fine opportuno concedere una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15 al Bando) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022 (come indicato all'art C3.d del Bando);

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 15.000,00 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Programma Regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Intervento anfibi e rettili - Azione C10 - Life Gestire 2020», trovano copertura come segue:

- euro 6.000,00 sul capitolo 5818 del bilancio 2021;
- euro 9.000,00 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto:

- di approvare il progetto «Programma Regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Intervento anfibi e rettili - Azione C10 - Life Gestire 2020», presentato dal Parco dei Colli di Bergamo, per la linea d'intervento n. 5 - Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00;
- di impegnare la somma complessiva di euro 15.000,00 come segue:
 - euro 6.000,00 sul capitolo 5818 del bilancio 2021,

- euro 9.000,00 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;

- di trasmettere al Parco dei Colli di Bergamo il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità individuate dalla d.g.r. 20 giugno 2018, n. XI/294;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di approvare il progetto «Programma Regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Intervento anfibi e rettili - Azione C10 - Life Gestire 2020», presentato dal Parco dei Colli di Bergamo per la linea d'intervento n. 5 Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	25835	9.05.203.5818	6.000,00	9.000,00	0,00

3. di concedere, qualora l'ente Parco dei Colli di Bergamo lo ritenesse necessario, una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 25 agosto 2021

perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022;

4. di trasmettere al Parco dei Colli di Bergamo il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo, e l'eventuale richiesta di proroga;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Stefano Antonini

D.d.s. 28 luglio 2021 - n. 10371

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020; intervento di riqualificazione degli stagni a favore della Rana latastei e impegno di euro 14.996,00 a favore del comune di San Martino Siccomario (PV)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. XI/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire2020»);

Richiamati:

- la deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»);

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a favore della

Chiroterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per *Salamandrina atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della *Trachemys scripta* spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (*Trachemys scripta* spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiera;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per *Salamandrina atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.513 (euro 1.026.111,74 di fondi regionali ed euro 1.051.401,26 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020) e trovano copertura come segue:
 - capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 25 agosto 2021

- capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176,26 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.366,74 anno 2021; euro 636.745 anno 2022;

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prot. n. T1.2020.0052261 in data 21 dicembre 2020, è pervenuto il progetto «Intervento di riqualificazione degli stagni a favore della Rana Latastei» presentato dal Comune di San Martino Siccomario (PV) per la linea di intervento n. 5 - Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 14.996,00;
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del 25 gennaio 2021 (prot. regionale n T1.2021.0006283) sono state richieste al Comune di San Martino Siccomario (PV) integrazioni documentali, che sono pervenute con nota del 01 febbraio 2021 (prot. regionale n T1.2021.0008139).

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Comune di San Martino Siccomario (PV) la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Verificato che, nella dotazione finanziaria complessiva del bando sono risultate economie di spesa in relazione a talune linee di intervento, e che ai sensi dell'art. A4 del Bando i progetti istruiti ed in attesa di finanziamento possono essere finanziati in base all'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva;

Considerato che le tempistiche amministrative di reperimento delle economie nelle varie linee di intervento che compongono il bando hanno comportato, in alcuni casi, un dilatamento dei tempi tali da non consentire o comunque da compromettere il rispetto dei termini di cui al Cronoprogramma (Allegato 13 al Bando) presentato dall'Ente in sede di presentazione del progetto;

Ritenuto a tal fine opportuno concedere una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15 al Bando) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022 (come indicato all'art C3.d del Bando);

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 14.996,00 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Intervento di riqualificazione degli stagni a favore della Rana Latastei - Comune di San Martino Siccomario (PV)», trovano copertura come segue:

- euro 5.998,40 sul capitolo 5818 del bilancio 2021;
- euro 8.997,60 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto;

- di approvare il progetto «Intervento di riqualificazione degli stagni a favore della Rana Latastei», presentato da Comune di San Martino Siccomario (PV), per la linea d'intervento n. 5 - Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 14.996,00;
- di impegnare la somma complessiva di euro 14.996,00 come segue:
 - euro 5.998,40 sul capitolo 5818 del bilancio 2021;

- euro 8.997,60 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;

- di trasmettere al Comune di San Martino Siccomario (PV) il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità individuate dalla d.g.r. 20 giugno 2018, n. XI/294;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di approvare il progetto «Intervento di riqualificazione degli stagni a favore della Rana Latastei», presentato da Comune di San Martino Siccomario (PV), per la linea d'intervento n. 5 - Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 14.996,00;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	11274	9.05.203.5818	5.998,40	8.997,60	0,00

3. di concedere, qualora il Comune di San Martino Siccomario (PV) lo ritenesse necessario, una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta

Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022;

4. di trasmettere al Comune di San Martino Siccomario (PV) il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo, e l'eventuale richiesta di proroga;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Stefano Antonini

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 25 agosto 2021

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Sentenza 9 giugno 2021 - n. 161
Sentenza 9 giugno 2021 - n. 161

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2020, n. 15 (Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-9 settembre 2020, depositato in cancelleria l'8 settembre 2020, iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2020.

udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;

udito l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, e l'avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia;

deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2021.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso iscritto al n. 77 del reg. ric. 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2020, n. 15 (Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione.

La disposizione impugnata stabilisce quanto segue: «La Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco».

Secondo il ricorrente, il legislatore regionale sarebbe incorso nella violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e dell'ordine pubblico e sicurezza.

Lo strumento del «protocollo d'intesa», pur avendo natura convenzionale, non è compatibile – afferma il ricorrente – con «i processi di pianificazione e razionalizzazione dei presidi di polizia che l'ordinamento rimette alla competenza esclusiva statale», ai sensi di quanto prevede la legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). L'art. 6, primo comma, lettera e), di tale legge affida al dipartimento della pubblica sicurezza il compito di «pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici». Inoltre l'art. 13 della stessa legge prevede (al comma quinto) che il Prefetto «dispone della forza pubblica», mentre il successivo art. 14 (al comma secondo) attribuisce al Questore «la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica». Di conseguenza, a parere del ricorrente, un eventuale potenziamento delle risorse e dei presidi territoriali non potrebbe formare oggetto di intese da raggiungersi tra Regione e Prefettura. L'eventuale incremento del personale sarebbe, infatti, rimesso a un provvedimento del Questore, mentre l'istituzione dei posti di polizia – ai sensi di quanto prevedono sia gli artt. 2 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78), sia i decreti del Ministro dell'interno in data 16 marzo 1989 e 18 aprile 1989 – richiederebbe, comunque, un provvedimento del Capo della polizia – direttore generale della Pubblica sicurezza.

Osserva ancora il ricorrente che i presidi di polizia presso gli ospedali risulterebbero «operanti solo presso le strutture sanitarie situate in alcune realtà territoriali» e costituirebbero «unità distaccate» poste alle «dipendenze delle Questure o dei Commissariati sezionali di pubblica sicurezza». Di conseguenza, tali presidi sarebbero chiamati a svolgere gli «ordinari compiti istituzionalmente attribuiti alle citate articolazioni periferiche del Dipartimento di Pubblica sicurezza», in conformità all'art. 2 del d.p.r. n. 208 del 2001, e non potrebbero pertanto svolgere le funzioni di tutela dell'integrità psico-fisica degli operatori sanitari e socio-sanitari presenti

nei pronto soccorso e nelle strutture assimilate, secondo la finalità perseguita dalla norma regionale impugnata.

Quest'ultima inoltre – pur se «con formulazione generica e poco chiara» – introdurrebbe a carico delle forze di polizia «compiti o funzioni ulteriori» rispetto a quelle previste dalla legislazione dello Stato. Ciò, laddove la norma prevede che, in base ai protocolli d'intesa, la presenza e la collaborazione delle forze di polizia venga potenziata «nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza» e che venga assicurato «un rapido intervento in loco».

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., secondo la quale le attribuzioni degli organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, dovendo piuttosto trovare il proprio fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, ovvero in accordi tra gli enti interessati. Vengono in proposito citate le sentenze di questa Corte n. 322 del 2006 e n. 429 del 2004.

L'attribuzione alla Regione del compito di promuovere e potenziare «la presenza e la collaborazione con le forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco», pertanto, inciderebbe «unilateralmente sull'organizzazione e sull'impiego delle Forze dell'ordine e di pubblica sicurezza, senza trovare alcun fondamento o presupposto in leggi statali». Peraltro, una conferma della violazione degli indicati ambiti di competenza statale esclusiva emergerebbe anche, secondo il ricorrente, dalla formulazione dell'art. 1 della legge regionale in esame, il cui testo – pur richiamando il «rispetto della normativa statale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», laddove viene indicata la finalità della legge regionale di «prevenire e contrastare ogni forma di violenza ai danni di operatori dei settori sanitario e sociosanitario» – omette qualsiasi cenno al rispetto della normativa statale nelle materie dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e dell'«ordine pubblico e sicurezza».

2.- Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

In punto di fatto, la resistente riferisce che l'allarme sociale per le frequenti aggressioni al personale sanitario delle strutture lombarde è notevolmente aumentato negli ultimi tempi. Solo nei primi sei mesi del 2019 «si sono verificate 4887 aggressioni a personale sanitario e non» presso gli ospedali, pubblici e privati accreditati, ubicati nel territorio regionale. Gli ambiti più esposti sarebbero il pronto soccorso e i reparti di psichiatria. La stessa Questura di Milano, al riguardo, avrebbe condotto «un importante studio, frutto di un approfondito esame delle casistiche emergenti». La legge regionale impugnata è quindi intervenuta proprio con l'intento di aumentare la sicurezza dei reparti ospedalieri, prevedendo una serie di misure tra le quali anche quella oggetto della norma contestata dal Governo.

Secondo la resistente, quest'ultima si limiterebbe a porre le basi per la collaborazione tra le strutture sanitarie e gli Uffici territoriali del Governo, senza porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato alcun compito o attribuzione ulteriore rispetto a quelli individuati dalla legge statale. Il legislatore regionale si sarebbe, anzi, avvalso della possibilità, auspicata dalla giurisprudenza costituzionale, di instaurare forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio.

Il coinvolgimento delle Prefetture e delle Questure auspicato dalla norma regionale avverrebbe, pertanto, solo in via consensuale, condizionatamente alla stipula di appositi protocolli d'intesa, rimanendo ben fermo che solo tali organi statali «potranno decidere se e quali forze di polizia impiegare per il contrasto alle forme di violenza a danno degli operatori sanitari, e relative condizioni e modalità». Tanto, peraltro, risulterebbe in coerenza con le previsioni dalla legge statale, e in particolare con l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), a norma del quale la Prefettura garantisce la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con gli enti locali, nonché con gli artt. 3 e 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, che – rispettivamente – consentono alle Regioni di concludere specifici accordi con lo Stato per la promozione della sicurezza integrata e prevedono i patti per l'attuazione della sicurezza urbana. Anche lo stesso art. 6, primo comma, lettera e), della legge n. 121 del 1981, invocato nel ricorso, sarebbe coerente con la norma regionale impugnata.

La Regione resistente richiama la giurisprudenza di questa Corte che, pur escludendo che le Regioni possano disciplinare unilateralmente forme di collaborazione e di coordinamento con organi statali, ha comunque ammesso la possibilità di realizzare simili forme di raccordo nella materia dell'«ordine pubblico e sicurezza» (sono citate le sentenze n. 9 del 2016 e n. 88 del 2020), specialmente alla luce delle novità introdotte con il d.l. n. 14 del 2017, come convertito (sentenza n. 177 del 2020). In tale quadro, le Regioni ben potrebbero svolgere, comunque nell'ambito delle proprie competenze, attività di stimolo e di impulso presso i competenti organi statali, al fine del perseguimento della tutela della sicurezza (è richiamata la sentenza n. 167 del 2010, in quanto citata dalla sentenza n. 285 del 2019).

La resistente, inoltre, riferisce che lo stesso Ministero dell'interno aveva «contraddittoriamente» suggerito di integrare la formulazione dell'art. 5, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 15 del 2020, inserendovi una previsione secondo la quale la relazione annuale sugli esiti dell'applicazione della legge regionale dovesse essere inviata anche al Prefetto «ai fini di un eventuale approfondimento in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica». La circostanza starebbe «a riprova di quanto sia importante la collaborazione fra istituzioni nel migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini».

Infine, la Regione precisa che l'art. 1 della legge regionale de qua, laddove non richiama l'obbligo di osservare la normativa statale in materia di ordine pubblico e ordinamento dello Stato, non potrebbe essere interpretato nel senso di poter disattendere quella normativa. A sostegno di quanto sostenuto, la resistente richiama alcuni precedenti di questa Corte (sentenze n. 43 del 2011 e n. 45 del 2010).

3.- Con successiva memoria, la Regione Lombardia ha insistito per il rigetto della questione, richiamando, ad ulteriore sostegno, le considerazioni da ultimo espresse nella sentenza n. 236 del 2020 di questa Corte, in materia di protocolli di legalità promossi dalla normativa regionale.

In proposito, la Regione osserva che se possono considerarsi legittime – come stabilito dal precedente richiamato – normative regionali che promuovono protocolli di legalità ovvero azioni integrate di professionisti e polizia locale per prevenire fenomeni di radicalizzazione, «non si comprende perché sarebbe illegittimo promuovere protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la sicurezza nelle strutture sanitarie». Nel caso di specie, aggiunge la resistente, la norma regionale impugnata «mira a creare e ribadire le precondizioni affinché si realizzi un'azione di sicurezza integrata anche presso le strutture sanitarie».

4.- Alle difese della Regione ha successivamente replicato una memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, con la quale sono state ribadite – nella sostanza – le censure già sollevate con il ricorso.

Considerato in diritto

1.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 77 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2020, n. 15 (Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione.

La disposizione impugnata – nello stabilire che «[l]a Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco» – realizzerebbe, secondo il ricorrente, un'indebita ingerenza in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali l'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.) e l'ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.). Essa sarebbe incompatibile con «i processi di pianificazione e razionalizzazione dei presidi di polizia», oggetto di specifica disciplina a opera della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), mentre non potrebbe costituire oggetto di intesa tra Regione e Prefettura neanche l'eventuale potenziamento delle risorse e dei presidi territoriali. La tutela dell'integrità psico-fisica degli operatori del settore sanitario e socio-sanitario, che svolgono la propria attività nei pronto soccorso e nelle strutture assimilate, del resto, non rientrerebbe tra i compiti istituzionali ordinariamente attribuiti alle strutture periferiche del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle ar-

ticolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della l. 31 marzo 2000, n. 78).

In definitiva, secondo il ricorrente, l'art. 4 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2020 introdurrebbe in modo unilaterale, e «con formulazione generica e poco chiara», nuovi e ulteriori «compiti o funzioni [...] alle Forze di polizia che la Costituzione attribuisce esclusivamente allo Stato», con riferimento sia alla funzione di organizzazione e di gestione del personale, sia a quella di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

2.- La questione – che coinvolge inscindibilmente i due parametri di competenza sollevati, attinenti entrambi alla disciplina delle forze di polizia dello Stato, dal lato organizzativo e dal lato funzionale (sentenza n. 170 del 2019) – non è fondata.

2.1.- La disposizione impugnata, pur nella sua formulazione letterale non del tutto perspicua, si riferisce alla presenza delle forze di polizia dello Stato presso i luoghi considerati maggiormente sensibili per la sicurezza degli operatori sanitari e socio-sanitari, ed è volta a rafforzare la collaborazione tra la Regione e le medesime Forze di polizia, al fine di salvaguardare la sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario, presso le strutture ove tale personale opera, in un contesto di particolare allarme sociale, come testimoniato da frequenti fatti di cronaca. Essa prefigura attività e forme di impiego del personale della Polizia di Stato sul territorio, al fine di potenziarle, sulla base di necessari e prodromici accordi tra la Regione e gli Uffici territoriali del Governo.

2.2.- Forme di accordo o di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali nella materia della sicurezza sono ben presenti nel panorama normativo nazionale. Basti pensare alla legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), che prevede la collaborazione tra le forze di polizia locale e quelle della Polizia di Stato «previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità» (art. 3); o al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 1991, n. 203, che, all'art. 12, ha demandato al Ministro dell'interno la emanazione di direttive per la realizzazione, a livello provinciale, di «piani coordinati di controllo del territorio», da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, con l'espressa previsione che ad essi possano partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.

A seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni di polizia amministrativa, stabilito dall'art. 161 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'art. 7 del d.P.C.m. 12 settembre 2000 (Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa) ha introdotto apposite forme di collaborazione fra Stato, Regioni ed enti locali per il «perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini», e per il «potenziamento tecnologico-logistico delle strutture e dei servizi di polizia amministrativa regionale e locale, nonché dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale», prevedendo specifici accordi per lo «svolgimento in forma coordinata» delle attività di rispettiva competenza, ed onerando il Ministro dell'interno di promuovere «protocolli d'intesa» volti a «conseguire specifici obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza delle città e del territorio extraurbano».

Analogamente, l'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», consente al Ministro dell'interno di «stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali», al fine di realizzare «programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini». Previsione, codesta, che ha trovato una specificazione normativa nell'art. 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, in legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante nella rubrica «Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo», il quale ha previsto il raggiungimento di detti accordi tra Ministro, Regioni ed enti locali con riguardo alle «aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commercia-

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 25 agosto 2021

li dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale» (comma 1).

Con il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, in legge 18 aprile 2017, n. 48, il legislatore nazionale ha, poi, introdotto una disciplina organica della cosiddetta sicurezza integrata, da intendersi come «l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali», nonché da altri soggetti istituzionali, «al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali» (art. 1, comma 2). L'art. 2 del citato decreto-legge ha affidato ad apposite linee generali, da adottare con accordo sancito in sede di Conferenza unificata (su proposta del Ministro dell'interno), il compito di «coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale», nei settori di intervento ivi indicati, tenendo conto della «necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate».

Il d.l. n. 14 del 2017 ha così contribuito a dare attuazione all'art. 118, terzo comma, Cost., prevedendo che, in attuazione delle summenzionate linee generali, Stato, Regioni e Province autonome possano concludere «specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale» (art. 3, comma 1). Le Regioni e le Province autonome possono altresì sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, «ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa» (art. 3, comma 2).

In tal senso, il menzionato decreto-legge ha disciplinato, in modo ampio e trasversale, le «forme di coordinamento» previste dall'art. 118, terzo comma, Cost., coinvolgendo gli enti regionali non solo quali terminali delle scelte compiute dallo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma anche come portatori di interessi che, ancorché non direttamente afferenti alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., sono teleologicamente connessi alla competenza esclusiva dello Stato.

Il quadro normativo statale si arricchisce ulteriormente, con specifico riguardo alla materia di cui oggi si tratta, con la legge 14 agosto 2020, n. 113 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni), che detta disposizioni per la sicurezza di coloro che esercitano le professioni sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l'altro, all'art. 7, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, che le strutture presso le quali opera il personale di cui si tratta adottino, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.

2.3.- È alla luce di tale rinnovata declinazione legislativa del concetto di sicurezza che la giurisprudenza costituzionale ha esaminato il tema della portata dell'intervento consentito all'autonomia regionale nella materia de qua.

Questa Corte ha chiarito che «le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale» (sentenza n. 88 del 2020; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 2 del 2013, n. 167 e n. 104 del 2010, n. 10 del 2008, n. 322 del 2006). Tale preclusione opera anche con riguardo alla previsione di «forme di collaborazione e di coordinamento», le quali, ove coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato, «non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa», dovendo trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati (sentenze n. 170 del 2019, n. 183 del 2018 e n. 9 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 30 del 2006, n. 429 e n. 134 del 2004).

E proprio sulla base delle indicazioni e del perimetro degli interventi delle autonomie locali disegnato dalla illustrata cornice normativa statale, la sentenza n. 285 del 2019 ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dallo Stato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., della normativa di cui alla legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 45 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura e della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale), che attribuiva alla Regione il compito di pro-

muovere iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi, realizzati anche in collaborazione con le forze dell'ordine, a seguito di apposita stipula d'intesa, di assistenza di tipo materiale e psicologico, utili a prevenire e contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode. In quella occasione, la Corte ha affermato che la semplice previsione della possibilità di una intesa con le forze di polizia non comporta alcuna interferenza con la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza, una volta esclusa la pretesa di un coinvolgimento necessario delle stesse. In proposito è stato richiamato il precedente della Corte in materia di bullismo e cyber-bullismo (sentenza n. 116 del 2019), in cui la non fondatezza della questione allora sollevata era stata motivata, tra l'altro, con riferimento alla natura meramente facoltativa della partecipazione dei rappresentanti statali all'apposito tavolo di coordinamento, partecipazione comunque subordinata alla previa intesa con gli enti di appartenenza.

Con la stessa sentenza n. 285 del 2019, è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale di altra disposizione della medesima legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che prevede che la Regione, al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, promuove, previa intesa con gli enti locali interessati, il potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose. Al riguardo, questa Corte, dopo aver sottolineato che l'eventuale assegnazione di compiti affinenti alla pubblica sicurezza non può essere decisa unilateralmente dalla Regione, pena l'invasione della competenza esclusiva dello Stato a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., ha ritenuto facoltizzata la Regione a promuovere il potenziamento delle attività di vigilanza purché nell'ambito dei piani predisposti dal Ministro dell'interno.

Nella medesima direzione la sentenza n. 177 del 2020 ha giudicato conforme a Costituzione una norma della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza), che dispone che nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione promuove la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate secondo le procedure di legge. Anche in tale occasione questa Corte ha chiarito che la Regione ha inteso limitarsi all'affiancamento agli organi statali nel perseguimento del fine di combattere la criminalità nei settori ambientale e sanitario, e che le disposizioni che prevedono la promozione di accordi tra Regione ed autorità statali hanno valore programmatico.

Non si discosta da tali precedenti la sentenza n. 236 del 2020, nella quale la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell'ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità), è fondata piuttosto sulla sostanziale rivendicazione, operata da quella legge, di una specifica competenza regionale all'attività istituzionale di prevenzione generale dei reati e controllo del territorio, che costituisce il nucleo centrale della funzione di pubblica sicurezza, riconducibile a materia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.; nonché sulla pretesa della Regione di disciplinare forme di coordinamento fra Stato ed enti locali in materia di ordine pubblico e sicurezza, con il sostegno della stessa Regione, in una materia in cui l'intervento del legislatore regionale è ammissibile solo nel rispetto delle procedure e dei limiti sostanziali stabiliti dal legislatore statale ai sensi dell'art. 118, terzo comma, Cost.

2.4.- Nel caso all'attuale esame, la disposizione impugnata non disciplina, in modo unilaterale, le forme di collaborazione e di coordinamento con le forze di polizia dello Stato – che pure mira a instaurare – ma, al contrario, le inquadra entro una cornice patfizia che mantiene salvi e integri i compiti e le attribuzioni dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

2.5.- Come anche di recente ribadito da questa Corte, del resto, la Regione ben può «sollecitare lo Stato», «affinché questo ricalibri la distribuzione della forza pubblica sul territorio», e ciò a maggior ragione «[n]ell'ambito della rinnovata strategia istituzionale volta a garantire la sicurezza integrata» (sentenza n. 285 del 2019, punto 9.3. del Considerato in diritto), quale definita e disciplinata dal decreto-legge n. 14 del 2007.

In particolare, va ricordato che i protocolli d'intesa previsti dalla disposizione regionale impugnata si collocano nel quadro gene-

rale degli specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata – che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere, a norma del richiamato art. 3 del d.l. n. 14 del 2017, in attuazione delle linee generali fissate, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto-legge, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata – nella misura in cui consentono, proprio secondo le indicazioni provenienti dalla fonte statale, di individuare «specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione» (art. 7, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017), anche mediante, eventualmente, l'impiego di «software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia» (art. 7, comma 1-bis, del d.l. n. 14 del 2017), ossia di strumenti in grado di garantire, come precisa la norma regionale, un rapido intervento in loco delle forze di polizia.

Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, anche nella presente fattispecie può dunque affermarsi che i previsti protocolli d'intesa tra la Regione e gli Uffici territoriali di Governo «trovano fondamento nella legge statale» (sentenza n. 104 del 2010, punto 5 del Considerato in diritto; analogamente, anche sentenza n. 454 del 2007, punto 2.2. del Considerato in diritto).

2.6.- Del resto, l'adesione a detti protocolli aventi ad oggetto la presenza e la collaborazione delle forze di polizia si pone per l'amministrazione dello Stato come mera facoltà, e non certo come obbligo. Fintanto che quei protocolli non saranno sottoscritti, nessun comportamento o prestazione sono imposti alle Prefetture e alle Questure, rimanendo esse libere di addivenire alla conclusione degli accordi con la Regione, nell'esercizio delle proprie prerogative di organizzazione e di dislocazione sul territorio delle forze di polizia, in conformità alle previsioni della legge n. 121 del 1981 e del regolamento di cui al d.p.r. n. 208 del 2001.

2.7.- Né alcun argomento in contrario può desumersi dalla formulazione dell'art. 1 della legge regionale in esame, il quale – come pure evidenziato dal ricorrente – assicura il «rispetto della normativa statale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» (laddove indica la finalità della legge regionale di «prevenire e contrastare ogni forma di violenza ai danni di operatori dei settori sanitario e sociosanitario»), ma omette di richiamare espressamente la normativa statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di ordine pubblico e sicurezza. Non è infatti possibile desumere, da tale mancato richiamo, la volontà del legislatore regionale di non rispettare le prerogative dello Stato in tali ambiti, soprattutto in una fattispecie come quella in esame, in relazione alla quale la Regione non dispone di alcuna competenza legislativa (sentenza n. 278 del 2012, punto 5 del Considerato in diritto).

3.- Deve pertanto concludersi che l'art. 4 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2020 non invade indebitamente le prerogative dello Stato in ordine alla disciplina delle forze di polizia, né dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa e del personale, né sotto il profilo funzionale della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. Le forme facoltative di collaborazione con la Regione discendono direttamente dalle previsioni generali della legge statale sulla sicurezza integrata, prima richiamate, e si mantengono nell'ambito delle «precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico, per migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento» (sentenza n. 285 del 2019, punto 2.5. del Considerato in diritto).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2020, n. 15 (Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021.

Il presidente: Giancarlo Coraggio
Il redattore: Maria Rosaria San Giorgio
Il cancelliere: Filomena Perrone

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2021.

Il Cancelliere
Filomena Perrone